

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: L. R. 04/2003 – art. 14 R.R. 02/2007: Modifica del titolo autorizzativo e dell'accREDITAMENTO istituzionale, rilasciato con DCA n. U00209/2014, per variazione del Direttore Tecnico del presidio sanitario denominato "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas", gestito dalla società "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas" (P.IVA 04198681001), con sede legale ed operativa in via Licinio Refice, 14 - 03100 Frosinone – ASL di Frosinone.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditemento" – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell' 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITAMENTO
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

– 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13 "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accredimento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.-4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accredimento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accredimento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";



Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie";

VISTI, in particolare, i commi 73, 74, 75, 76, 77 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale n. 7/2014;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n. U00209 del 20/06/2014 avente ad oggetto: "L. R. 04/2003 - L.R. 3/2010 - DCA 90/2010: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore del presidio sanitario denominato "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas", gestito dalla società "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas" (P.IVA 04198681001), con sede legale ed operativa in via Licinio Refice, 14 - 03100 Frosinone, ASL di Frosinone.";

PRESO ATTO del Decreto del Commissario ad Acta n. U00037 del 03/02/2015 avente ad oggetto: "L. R. 04/2003 – art. 14 R.R. 02/2007: Modifica del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale, rilasciato con DCA n. U00209/2014, per variazione del Direttore Tecnico del presidio sanitario denominato "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas", gestito dalla società "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas" (P.IVA 04198681001), con sede legale ed operativa in via Licinio Refice, 14 - 03100 Frosinone - ASL di Frosinone";

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 72 del 04/01/2016, con la quale si comunicava la sostituzione del Direttore Tecnico del presidio sanitario denominato "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas", con sede legale ed operativa in via Licinio Refice, 14 - 03100 Frosinone, in nome del Dott. Malpassini Flavio.

PRESO ATTO della completezza dell'istanza e dell'allegata documentazione;

RITENUTO opportuno, in questa sede, di prendere atto della variazione della Direzione Tecnica a seguito della nomina del Dott. Malpassini Flavio, nato ad Anagni (FR), il 03/04/1984, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Radiodiagnostica, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma dal 09/10/2010 con numero 57885, in sostituzione del Dott. Francesco Vinciguerra;

RITENUTO, altresì, opportuno revocare in questa sede il DCA n. U00037 del 03/02/2015 avente ad oggetto: "L. R. 04/2003 – art. 14 R.R. 02/2007: Modifica del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale, rilasciato con DCA n. U00209/2014, per variazione del Direttore Tecnico del presidio sanitario denominato "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas", gestito dalla società "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas" (P.IVA 04198681001), con sede legale ed operativa in via Licinio Refice, 14 - 03100 Frosinone - ASL di Frosinone"; per mutamento della situazione di fatto;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della variazione della Direzione Tecnica a seguito della nomina del Dott. Malpassini Flavio, nato ad Anagni (FR), il 03/04/1984, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Radiodiagnostica, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 09/10/2010 con numero 57885, in sostituzione del Dott. Francesco Vinciguerra;
2. di revocare in questa sede il DCA n. U00037 del 03/02/2015 avente ad oggetto: "L. R. 04/2003 - art. 14 R.R. 02/2007: Modifica del titolo autorizzativo e dell'accreditamento istituzionale, rilasciato con DCA n. U00209/2014, per variazione del Direttore Tecnico del presidio sanitario denominato "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas", gestito dalla società "Radiologia Morlupo di E. Arduini & C. Sas" (P.IVA 04198681001), con sede legale ed operativa in via Licinio Refice, 14 - 03100 Frosinone - ASL di Frosinone", per mutamento della situazione di fatto;
3. di voler confermare, per quanto non espressamente stabilito dal presente provvedimento il DCA n. U00209 del 20/06/2014.

Il presente provvedimento verrà notificato al legale rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza, a mezzo PEC e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità";

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura autorizzata è tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 13, 14 e 15, comma 1 del R.R.2/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 9 e 10, comma 1 della L. R. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, il **04 FEB. 2016**

Nicola Zingaretti

